



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **601/2024** promossa da:

con l'avv. CIPOLLA MASSIMO

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Marco Gattuso,  
a scioglimento della riserva assunta in data 14 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**1.**

Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2024 il ricorrente rilevava di avere manifestato la volontà di proporre domanda reiterata di protezione internazionale presentandosi in data 27 ottobre 2023 presso la Questura di Bologna.

Rilevava come la Questura non avesse preso in carico la domanda, notificandogli invece un decreto di espulsione e conseguente ordine di allontanamento, poi sospesi dal giudice di pace.

Osservava, quindi, come dopo diverse interlocuzioni telefoniche fra il difensore e la Questura, avesse presentato la documentazione necessaria presso gli sportelli della Questura di Bologna in data 19 dicembre 2023, venendo anche sottoposto ai rilievi Eurodac, ricevendo dalla Questura un nuovo appuntamento per il giorno 4 marzo 2024 per la redazione del cd. *modello C3*.

Il ricorrente presentava quindi ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel quale chiedeva, in primo luogo, un'anticipazione del detto appuntamento, osservando il rischio di espulsione e come il medesimo fosse stato titolare per anni di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo, sino alla recente ordinanza della Corte di cassazione, depositata il 16 maggio 2023, di reiezione della sua precedente domanda di protezione internazionale, sicché il protrarsi della consegna di un nuovo permesso di soggiorno quale richiedente asilo, dal 27 ottobre 2023 al 4 marzo 2024, avrebbe comportato una grave lesione del suo diritto di lavorare. All'uopo depositava documentazione attestante il lavoro svolto da anni presso una casa di riposo, la sospensione dello stesso in seguito al ritiro del permesso di soggiorno per richiesta asilo e la dichiarazione del datore di lavoro della volontà di riassumerlo anche con contratto a tempo indeterminato.

In secondo luogo, il ricorrente chiedeva al tribunale di accertare il diritto di lavorare sin dal momento del rilascio del permesso di soggiorno provvisorio, atteso il decorso di 60 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

Fissata la prima udienza in data 30 gennaio 2024, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la resistente si costituiva eccependo la tardività della notifica, dovuta al ritardo con cui la Cancelleria aveva comunicato il decreto di fissazione allo stesso ricorrente (in data successiva al termine fissato per la sua notifica alla parte resistente), sicché chiedeva un termine per difese.

Disposto dunque un rinvio all'udienza del 14 febbraio 2024, la resistente depositava nuova comparsa di risposta nella quale chiedeva la reiezione del ricorso.

All'udienza compariva la difesa del solo ricorrente, insistendo per l'accoglimento, e il giudice riservava la decisione.

## 2.

Riguardo al *fumus boni iuris*, posto che la disciplina vigente non pone, sotto tale profilo, alcuna differenza fra la prima domanda e la domanda reiterata di protezione internazionale, è pacifica la violazione dell'art. 26, comma 2-*bis*, D.l.vo 28 gennaio 2008 n. 25, atteso che il ricorrente ha manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale il 27 ottobre 2023 e che l'appuntamento per la sua formalizzazione e il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio è stato concesso solo per la data del 4 marzo 2024, dunque ben oltre i termini di legge, posto che la disposizione prescrive che «*il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini possono essere prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti*».

Riguardo al *periculum in mora*, tuttavia, si deve rilevare in prima battuta come il pericolo di immediata espulsione sia da escludere alla luce della sospensiva concessa dal giudice di pace, mentre riguardo alla necessità di lavorare, posto che la domanda cautelare è stata depositata il 17 gennaio 2024 e che l'udienza si è tenuta il 14 febbraio, appare evidente come la domanda diretta ad un'anticipazione dell'appuntamento fissato per la data del 4 marzo 2024 non appaia sorretta da una idonea allegazione di un pericolo di danno «*imminente ed irreparabile*» conseguente all'attesa di ulteriori pochi giorni. È evidente, infatti, che in sede di tutela interlocutoria e urgente, il presupposto del pericolo deve essere valutato tenendo conto non dei danni eventualmente patiti nel periodo pregresso – i quali semmai potrebbero essere dedotti in sede risarcitoria – ma dei danni *patiendi* nel futuro, che nel caso di specie sono circoscritti alla finestra fra la decisione e la data del 4 marzo 2024, quando la materia del contendere, sotto tale profilo, cesserà.

## 3.

In ordine, invece, al *fumus boni iuris* relativo alla seconda domanda posta dal richiedente asilo, relativa alla data di decorrenza del diritto al lavoro, si deve osservare come il termine indicato dall'art. 22, primo comma del D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 (*Lavoro e formazione professionale*), per cui «*il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente*» deve essere interpretato tenendo conto della volontà del Legislatore di assicurare al richiedente asilo i necessari mezzi di sostentamento trascorso un breve periodo dalla

manifestazione della volontà di richiedere asilo senza che sia intervenuta una decisione definitiva.

Essendo pacifico che il richiedente asilo abbia diritto alla formalizzazione della domanda entro tre giorni (salvo il caso di un elevato numero di domande, per cui il termine è elevato a dieci), lo stesso ha dunque un diritto soggettivo ad essere legittimato a perfezionare un contratto di lavoro regolare entro l'ulteriore termine di sessanta giorni.

Tale disposizione, in tutta evidenza, è posta a tutela del richiedente asilo, ma è altresì sorretta da chiare esigenze di ordine e sicurezza pubblici, attesa la necessità di prevenire il pericolo che persone con diritto di soggiorno provvisorio sul territorio italiano si trovino senza mezzi di sussistenza, necessitando per conseguenza di assistenza pubblica o, nella ipotesi peggiore, essendo esposti al mercato nero del lavoro (se non, addirittura, sospinti verso la commissione di attività illecite). Un ritardo nella legittimazione a perfezionare regolari contratti di lavoro è suscettibile, dunque, di cagionare non soltanto un danno grave alla persona, privandola di fonti di sostentamento ed esponendola al rischio di sfruttamento lavorativo da parte di datori di lavoro e associazioni criminali, ma anche una grave distorsione dello stesso sistema economico.

La lettera della legge, la quale segnala l'autorizzazione a lavorare «*trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda*» consente una lettura conforme alla sua *ratio*, atteso che il termine «*presentazione*», per gli scopi di detta disposizione, ben può essere riferito non già alla «*formalizzazione*» mediante redazione del cd. *modello C3*, ma alla manifestazione in Questura della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale. Non vi è dubbio, invero, che nella lingua italiana il termine «*presentazione*» denoti la messa a disposizione dell'Autorità preposta di tutti i documenti necessari per la decisione; secondo i più autorevoli dizionari della lingua italiana, la *presentazione* «*si concreta nell'effetto di far conoscere, di sottoporre all'attenzione, di offrire al giudizio o all'approvazione*» dell'Autorità. Il termine, dunque, ben può essere riferito, nel suo significato letterale, all'atto della manifestazione della volontà del soggetto avanti all'Autorità competente, senza che, per gli scopi della disposizione *de qua*, assuma necessariamente rilevanza un differimento del momento della formalizzazione. La possibilità di fornire una lettura della disposizione compatibile con la sua *ratio*, esclude, quindi, la ventilata questione di legittimità costituzionale.

Il periodo fra la manifestazione della volontà di richiedere asilo e l'inizio dell'attività lavorativa deve dunque assumersi tassativamente indicato nel periodo di giorni 3(10)+60, dalla prima presentazione o manifestazione di volontà avanti alla Questura, senza che eventuali ritardi imputabili a pur comprensibili esigenze organizzative di quest'ultima possano ricadere sul richiedente asilo, peraltro con un effetto manifestamente criminogeno.

Nella specie, dunque, si deve dare atto che alla data del 4 marzo 2024 il termine di sessanta giorni dalla «*presentazione*» della domanda sarà decorso tanto se si faccia riferimento alla prima manifestazione di volontà del 27 ottobre 2023, quanto considerando la data del 19 dicembre 2023, quando il ricorrente ebbe a presentare tutta la documentazione necessaria presso gli sportelli della Questura di Bologna, venendo anche sottoposto a rilievi dattiloscopici.

Si deve pure dare atto come nelle due comparse di risposta, la parte resistente abbia insistito sulla reiezione della domanda di anticipazione dell'appuntamento, ma non si sia opposta alla richiesta avanzata dal ricorrente di concessione di un permesso di soggiorno provvisorio con autorizzazione al lavoro sin dal 4 marzo 2024, sicché sotto tale profilo la domanda non appare contestata.

Ciò posto riguardo al *fumus*, riguardo al *periculum in mora* non v'è dubbio che un protrarsi per due ulteriori mesi della condizione di disoccupazione del ricorrente, che nel caso di specie andrebbero a sommarsi ai quattro mesi già trascorsi dalla manifestazione di volontà di richiedere asilo del 27 ottobre 2023, possa cagionare un pregiudizio irreparabile, non essendo neppure certo che il datore di lavoro possa attendere un lavoratore addirittura per sei mesi, con grave perdita della professionalità maturata dal ricorrente.

Ne consegue che si deve accertare che nel caso di specie il permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 deve essere rilasciato al richiedente asilo con effetto immediato di autorizzazione al lavoro.

**4.**

La novità delle questioni conduce all'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

VISTO l'art. 700 c.p.c.,

RIGETTA la domanda di anticipazione dell'appuntamento per la redazione del *modello C3*;

ACCERTA che il permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell'art. 4, D. L.vo 18 agosto 2015, n. 142 consente di svolgere attività lavorativa sin dal momento del suo rilascio al ricorrente

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Bologna, 20 febbraio 2024

Il Giudice  
Marco Gattuso